



STUDIO LEGALE PRIMIZIA

P.zza Pirozzi n. 11 – 81031 – Aversa

PEC: avv.antoprimizia@tsapec.it



ORIGINALE

COPIA

## TRIBUNALE CIVILE DI LATINA

### SEZIONE LAVORO

#### **RICORSO ex ART.700 ed ex ART 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

Per: La docente **PIZZORUSSO MARIA**, nata ad Aversa (CE) il 26/05/1980 CF PZZMRA80E66A512J, e residente a Frignano (CE), via Montale n.4, rappresentata e difesa, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Primizia, C.F.: PRM NNT 71E60 A512N, presso il cui studio, sito in Aversa alla Via Piazzetta Pirozzi n.11, elettivamente domicilia, in virtù di procura speciale rilasciata ex art. 83 comma 3 c.p.c., giusta mandato in calce al presente atto.

L'Avv. Antonietta Primizia dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 176 183 c.p.c. presso il proprio numero di fax: 081 5045150, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge 1405/2005 n. 80. pec: [avv.antoprimizia@tsapec.it](mailto:avv.antoprimizia@tsapec.it)

### CONTRO

**IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata per legge in Roma Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma.

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Napoli Via - Via Ponte della Maddalena, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via A. Diaz, 11, 80134 Napoli.

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** in persona del



Direttore *pro tempore*, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41, 00144 Roma RM ,  
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, Via dei  
Portoghesi, 12. 00186 Roma,

**PER LA DECLARATORIA previa emissione di provvedimento cautelare**

del diritto dell'odierna ricorrente ad inserire nella domanda di trasferimento ai sensi del  
CCNI concernete la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. **2016/2017** e  
**2017/2018** e seguenti del punteggio ottenuto per gli anni di servizio pre ruolo prestato presso  
le scuole paritarie, previa disapplicazione del divieto di utilizzo del punteggio nelle norme  
comuni di cui al CCNI mobilità nella parte in cui dispone "il servizio prestato nelle scuole  
paritarie non è valutabile"

**FATTO**

- A) Che la ricorrente ha partecipato e superato il pubblico concorso ordinario a cattedra per  
titoli ed esami indetto con D.D.G. 01/04/99 per l'accesso al ruolo del personale  
docente nelle scuole e negli istituti di istruzione primaria, conseguendo così  
l'abilitazione sulla classe di EEEE posto comune e/o lingua ; successivamente in  
seguito allo scorrimento Graduatoria ad esaurimento (id est: cd GAE), ha ottenuto un  
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 01/09/2014 ed  
economica dal 29/08/2014, data di assunzione in servizio in qualità di docente per  
Insegnamento scuola primaria ,di classe posto comune e/o Lingua : EEEE (CFR: **all.**  
**2**) nella provincia di Bolzano;
- B) Che la ricorrente attualmente presta servizio presso **L'istituto Comprensivo, zona Leda  
di Aprilia (LT) in qualità di docente a tempo indeterminato per Insegnamento Scuola  
Primaria ,di classe posto comune e/o Lingua : EEEE (cfr. all. 1)**
- C) Che la ricorrente prima di essere immessa in ruolo ha prestato servizio presso la scuola  
materna paritaria " Peter Pan " di Casaluce per ben otto anni: dal 2006/2007,  
2007/2008, 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014,  
Istituto con parità scolastica in virtù di decreto MIUR n. 2/E del 29.11.2004 (**cfr. All.3:  
certificato di servizio con buste paga e contributi versati**)
- D)La ricorrente, conseguentemente, ha presentato per l'anno scolastico 2016/2017  
domanda di mobilità territoriale fase B1 (cfr. **All 4**)".
- E)Che , pur ritenendo la cosa illegittima, non ha inserito nella domanda di mobilità il

punteggio preruolo conseguito presso la scuola materna paritaria di Casaluce “ Peter Pan” per gli anni scolastici che vanno dal 2006/2007 al 2013/2014 pari a 48 punti, attenendosi a quanto esplicitamente previsto all’interno del CCNI 2016/2017 che riproduce nelle note comuni la disposizione per cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, per cui non potendo inserire il suddetto punteggio la ricorrente non riesce ad ottenere il trasferimento vicino alla sua residenza;

-che purtroppo a causa del mancato riconoscimento di tale punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie la ricorrente non otteneva una delle sedi richieste nella domanda di mobilità ma **otteneva il trasferimento presso Lazio ambito 21 (ALL.5)**; Se solo le fosse stato riconosciuto il punteggio della scuola paritaria , la sottoscritta aggiungendo punti 48 (6 punti per ogni anno= 6x 8= 48 come da tabella valutazione titoli ) al punteggio assegnatole nella domanda di mobilità, per un totale complessivo di 75, avrebbe di sicuro ottenuto la sede vicino casa (**Cfr. ALL.6-graduatoria trasferimenti** );

-che la ricorrente avverso alla domanda di mobilità 2016/2017 , in data 05.08.2016 proponeva richiesta di tentativo di conciliazione , a cui non aveva nessuna risposta; (**All. 7**);

F) La situazione si ripete con la mobilità 2017/2018 , infatti il CCNI del 11/04/2017 riproduce fedelmente la disposizione contenuta nel CCNI sull’ mobilità 2016/2017 circa la non valutabilità del punteggio conseguito presso gli istituti paritari, per cui la ricorrente ha presentato nei termini di legge domanda di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dal CCNI 2017/2018 ha nuovamente evitato di inserire il suddetto punteggio con la conseguenza del mancato trasferimento nelle sedi vicino case così come richiesto nella domanda di mobilità (**All. 8**);

G)Si precisa che prima dell’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, l’odierna ricorrente ha inserito nelle domande di aggiornamento della GAE il punteggio ottenuto per il servizio preruolo prestato nelle sedi paritarie ed è anche in forza di tale punteggio che la docente Pizzorusso Maria ha ottenuto l’assunzione a tempo indeterminato.

Segnatamente la docente Pizzorusso , nelle domande di aggiornamento delle GAE, ha indicato il punteggio ottenuto per il servizio pre ruolo prestato negli anni aa.ss. dal presso la Scuola Materna Paritaria “Peter Pan” di del Giudice di Casaluce (CE);

A) ha pagato l’IRPEF allo Stato come da buste paga allegate (cfr. all. 3); B) i suoi i contributi sono stati regolarmente versati all’INPS, Ente presso cui il lavoratore statale deve chiedere la ricongiunzione dei contributi (cfr. all. 3); il suo rapporto di lavoro è stato disciplinato dal contratto AGIDAE (sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Sinasca

cfr. all. 7). D) Ogni anno ha prestato servizio, da abilitata, per più di 180 gg (cfr. certificati di servizio ).

B) Non solo: quello stesso servizio che oggi non le viene riconosciuto nella mobilità 2016/2017 e 2017/2018 e nella ricostruzione di carriera, lo era interamente nelle Graduatorie ad Esaurimento ed stato considerato nel concorso 2016 .

**H) Che la stessa , visto l'approssimarsi della nuova mobilità 2018/2019, posta per febbraio 2018, teme che il mancato riconoscimento del punteggio conseguito nella paritaria possa nuovamente ledere i suoi diritti impedendole di ottenere il trasferimento desiderato vicino casa;**

D) La sua condizione è stata poi ulteriormente pregiudicata dalle nuove immissioni in ruolo avvenute a partire dal piano straordinario 2015/2016 fino alle ultime 2017/2018; infatti in base all'art.8 del CCNI 2016/2017 in relazione alla mobilità veniva riservata un'aliquota del 50% alle immissioni in ruolo e solo l'aliquota 50% alla mobilità territoriale e professionale; mentre in base all'art.8 del CCNI 2017/2018 in relazione alla mobilità veniva riservata un'aliquota del 60% alle immissioni in ruolo e solo l'aliquota del 40% alla mobilità territoriale e professionale, o meglio di quest'ultima aliquota il 75% destinato ai trasferimenti territoriali e il 25% destinato alla mobilità professionale. Le aliquote così fissate in base all'accordo intercorso tra i sindacati e Miur ha ulteriormente aggravato la situazione di coloro che trasferiti a centinaia di km da casa si sono visti scavalcare dalle immissioni in ruolo.

## **DIRITTO**

### **FUMUS BONI IURIS**

I MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 DEL 3 LUGLIO 2001 (CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EQUITÀ RETRIBUTIVA (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 36 COST.), NONCHÉ DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)]

ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO, DEL 28 GIUGNO 1999 - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

La ricorrente rileva un profilo di criticità della normativa contrattuale del CCNI 2016/2017 nonché di quella riportata fedelmente nel CCNI del 2017/2018 con riferimento alle cd. “ note comuni “ riportate in calce alla “ tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente” , nelle quali si dispone che “ il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.

La ricorrente ha prestato regolare servizio negli anni scolastici presso ente regolarmente riconosciuto autorizzato e che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione . Da qui il suo diritto al riconoscimento di ulteriori punti 48 ai fini della mobilità territoriale straordinaria con disapplicazione del CCNI sulla mobilità 2016/2017 e del CCNI del 11/4/2017 laddove , in violazione delle norme vigenti in materia ( l.n. 62 del 2000 e l. n. 333 del 2001 ) prevedono che “ il servizio prestato presso le scuole paritarie non è valutabile “.

La ricorrente ,pur avendone pieno titolo , attenendosi correttamente al disposto del CCNI 2016/2017 prima e di quello contenuto nel CCNI 2017/2018 , non ha potuto inserire i 48 punti per gli anni svolti nella paritaria ed è stata così nuovamente scavalcata non riuscendo pertanto ad ottenere il trasferimento in uno degli ambiti richiesti. La ricorrente tra l'altro rischierebbe di non veder soddisfatto il suo diritto neanche con la prossima mobilità 2018/2019 . In assenza di una pronuncia cautelare, infatti, alla ricorrente verrebbe nuovamente negato il diritto al riconoscimento di un punteggio maturato nell'istituto paritario legalmente riconosciuto che, invero, rappresenta, anche ai fini meritocratici, esperienza professionale analoga a quella dei colleghi statali che possono inserire tutto il punteggio pre ruolo statale e che supereranno la ricorrente in sede di mobilità. La ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non può ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini della corretta attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera.

La più recente giurisprudenza del Tribunale di Milano (tribunale di Milano sentenza n. 66/2017 – SEZIONE LAVORO RG 9743/2016 ) ha reso un significativo orientamento: “I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge

10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” . Non possono residuare dubbi quindi l’illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando.... Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. “

La ricorrente, quindi, chiede la corretta applicazione dei requisiti direttamente fissati dalla legge: il principio di equiparazione fra l’insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie . Infatti l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 prevede espressamente : “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” .

L’ordinamento quindi riconosce l’equiparazione ai sensi dell’art.1 l. n.62 del 2000 ( “ Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio e all’istruzione “ ) in favore di quelle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei prescritti requisiti e che si impegnino altresì a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia dell’offerta formativa ( come l’Istituto scolastico ove la ricorrente ha prestato servizio ).

Ora, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all’istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all’articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. Id est: «il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia

lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517). Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche.

Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie. Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private - come quelle degli Enti locali- a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3). Quanto precede, in una parola la "parità", a seguito di un espresso riconoscimento - a mezzo decreto- ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), oggi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), previo accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione. Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione - come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie. E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali." Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali. Bene, il dato normativo è inequivocabile: valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale.

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto nelle paritarie, comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3

e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

Il principio di equiparazione, pertanto discende analogicamente dalla predetta Legge 2 agosto 2001 (che, in quanto successiva, prevede espressamente la categoria delle scuole paritarie) e si deve applicare alla materia della ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, alla procedura di mobilità straordinaria 2016/2017 , 2017/2018 e seguenti.

Quindi, l'incurante applicazione dell'attuale disciplina normativa, determinerebbe l'attuazione di un sistema basato sul riconoscimento del servizio preruolo, solo parziale, con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, del tutto ingiustificate alla luce del principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato, e prive di ragioni oggettive. Alla luce di tali premesse, va dunque parificato il servizio svolto dai docenti nelle scuole paritarie. La mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.

Quindi, ci interroghiamo sulla conformità della condotta amministrativa rispetto alla normativa comunitaria e costituzionale, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore che ha prestato un servizio pre ruolo nelle scuole paritarie, a differenza di un lavoratore del settore pubblico, non abbia diritto al riconoscimento del medesimo punteggio ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 , 2017/2018 e 2018/2019.

Riconoscimento, peraltro, avallato anche con parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010 con cui si è ritenuto che: l'entrata in vigore della legge 62/2010 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ed essere valutabili ai fini giuridici che economici ...".

Appare di solare evidenza, pertanto, che la condotta del MIUR è stata adottata sull'erroneo presupposto che sussistano due categorie di docenti nettamente distinte: quella delle insegnanti nelle scuole statali e quella degli insegnanti nelle scuole paritarie. Ma questa non è la verità, poiché l'insegnante – come la ricorrente - che ha maturato i 180 giorni richiesti ha acquisito un'esperienza didattica presso istituti parificati e non si vede la ragione, perché il servizio non deve essergli valutato!



Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla parte ricorrente , l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia.

Ne discende che la disposizione di cui alle " Note comuni " allegate al CCNI 2016/2017 e al CCNI 2017/2018 per la mobilità del personale docente nella parte in cui dispone che " il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile " contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica. Ragionando diversamente , si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e d'imparzialità della p.a. ( art. 3 e 97 Cost. ), non essendovi ragione per discriminare , in sede di mobilità , tra i servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla l. 62/2000 aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche .

Pertanto, ai sensi degli articoli 1339, 1418 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 quinquies del d.lgs n. 165/2001, la disposizione di cui alle " note comuni " allegate al CCNI 2016/2017 e del CCNI 2017/2018 deve essere disapplicata , con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 , per l'a.s. 2017/2018 nonché per quelle avvenire , del servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario per ben otto anni a partire dall'anno scolastico 2006 /2007 al 2013/2014.

**II. VIOLAZIONI COMUNITARIE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 124/1999**

Lo Stato, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento

nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia.

Decisiva, ancora una volta, la tutela della categoria grazie all'applicazione della direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.

Premesso ciò, sempre nella giurisprudenza europea si cita anche la clausola 5 dell'Accordo Quadro che ha come origine la già menzionata direttiva 1999/70: quella riguardante, nello specifico, «*Misure di prevenzione degli abusi*». A tal fine, si rammenta che «*gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, 17 dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti*».

In conclusione, la terza sezione della curia europea ha stabilito che la tutela del personale precario previsto dalla "direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999" e successive clausole, in particolare la "4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare".

Si aggiunge, altresì, per mero tuziorismo difensivo, che la citata clausola 4 punto 1 costituisce una norma ad efficacia diretta (sent. Dal Cerro Alonso del 13.09.2007 § 27; sent. Impact del 15.04.2008 §§ 60, 68 e in dispositivo), dall'altro lato, che nel concetto di "condizioni d'impiego" rientra anche quello di scatti di anzianità (sent. Dal Cerro Alonso § 48 e in dispositivo; sent. Gavieiro del 22.12.2010 in dispositivo n.2).

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive "dev'essere intesa nel senso la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine

di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria" (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58).

Ragioni oggettive, si noti bene, non presenti nel caso che ci occupa.

Questa sentenza è l'ennesima conferma di quanto la curia europea ha affermato e ribadito in tutte le circostanze in cui è stata chiamata in causa su questo genere di ricorsi, a tutela del principio di non discriminazione, formatosi attorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99. La presa di posizione dei giudici, tra l'altro, ha cominciato a prendere corpo anche a livello nazionale, dove proprio nei giorni scorsi è stato accolto il primo ricorso su ricostruzione di carriera di tutto il periodo pre-ruolo.

Fattispecie legali rese dalla curia europea perfettamente sovrapponibili al caso di specie

Pertanto, gli oltre 300 mila docenti assunti a partire dal 1999 (tra cui la ricorrente) hanno maturato da precari un'anzianità di servizio pari a 0-8 anni e più del 30% pari a 9-15 anni. Se si considera soltanto quest'ultima categoria, è evidente come sulla pelle dei lavoratori lo Stato abbia conservato più di 2,5 miliardi negli ultimi anni, senza prendere in considerazione la rideterminazione delle ricostruzioni di carriera per la prima categoria.

La docente ricorrente vanta quindi il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato.

**Appare primo oculi evidente, che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini della mobilità, comporterebbe una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01". E che nel "panorama normativo italiano, non possono esservi fonti o pattizie che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio pre ruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato".**

Il MIUR, allora, con l'interpretazione ha applicato una palese discriminazione tra il periodo pre ruolo prestato nelle scuole paritarie ed il periodo pre ruolo svolto nelle scuole statali. Non riconosce a detti periodi pari dignità.

Nella sostanza, il MIUR ha legittimato la seguente condotta: quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato; dopo l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato ai docenti non viene più valutato lo stesso servizio di insegnamento che ha permesso loro di ottenere l'immissione in ruolo.

A tal fine, si richiama anche, seppur indirettamente, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'ordinamento comunitario e, nello specifico, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo la quale "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Orbene, quali sarebbero ad oggi le ragioni oggettive atte a legittimare l'annientamento legale di anni di servizio dignitosamente prestati le scuole paritarie?

La spiegata ordinanza, quindi, nell'applicare questa illegittima negazione rende anche palese il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico.

Nell'imminenza della Mobilità Straordinaria 2018/2019, appare evidente che bisognerebbe porre fine a questa situazione discriminante che di fatto tratta in modo diverso lavoratori di una stessa categoria, che hanno svolto lo stesso servizio, e di sanare questa lesione dei diritti del personale docente, promuovendo le opportune iniziative affinché il servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie sia riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera e della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 485 del T.U.97 / 1994.

Da quanto anzi specificato, pertanto, discende il diritto della ricorrente al riconoscimento della pregressa anzianità di servizio prestata nella scuola paritaria, per

la mobilità 2016/2017, quella 2017/2018 nonché ai fini della prossima mobilità 2018/2019.

I principi di cui sopra, peraltro, ai fini contrattuali, sono stati anche confermati dalla più recente giurisprudenza di merito. A leggere una recentissima sentenza della Corte d'Appello di Trieste, la n.374 del 17 settembre 2014, dove una docente dopo avere vinto in primo grado gli è stato riconosciuto, anche in appello, ai fini giuridici ed economici il servizio di 28 anni pre-ruolo (cfr *ex multis*: Tribunale di Rimini n. 2014/64; nello stesso senso: Tribunale di Genova; Tribunale di Padova; Tribunale-di-Vercelli-Sentenza-del-03-02-15 – Tribunale di Torino n° 1319/2015 – Tribunale di Livorno 362/2015).

La condotta amministrativa oggi censurata quanto agli interessi qui rappresentati provoca, quindi, direttamente una vera e propria lesione della possibilità di esercitare liberamente le proprie scelte di vita, anche in relazione all'accesso al lavoro, al miglioramento della propria condizione di vita, in assoluto spregio di principi costituzionali che riconoscono al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dall'attività. Ed ancora, in ultimo, con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017 Il Tribunale di Roma, G.L. dott. Selmi, ha dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre ruolo nelle scuole paritaria. Il Tribunale di Roma ha quindi condannato rispettivamente le amministrazioni resistenti al riconoscimento del predetto punteggio aggiuntivo di ulteriori 33 e 24 punti oltre alla rifusione delle spese legali.

Non solo, il Tribunale di Napoli con ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16 ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato "il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente".

Per quanto espresso e conseguentemente la procedura di assegnazione operata dal Miur in danno della parte ricorrente è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire

esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del “maggior punteggio” ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001).

III. ILLEGITTIMITA' DEL CCNI SULLA MOBILITA' 2016/2017 e DEL CCNI 11/04/2017 SULLA MOBILITA' 2017/2018 PER VIOLAZIONE DELL'ART.30 D.LGS 165/2001E DELL'ART. 470 D.LGS n. 297 1994

L'art. 8 del CCNI 11/04/2017 , relativo alla mobilità del personale docente 2017/2018, al punto 6 prevede “ Per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento (60% ) delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.”, mentre ai punti 7 e 8 prevede “ I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento (30% )delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

La mobilità professionale del personale docente, si realizza nel limite del dieci per cento (10) delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.”

Tale disposizione contrattuale si pone in contrasto con quanto chiaramente previsto dall'art.6 del D.LGS 165/2001 e dall'art.30 del D.LGS , che ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità , anche volontarie , con conseguente nullità delle clausole contrattuali contrarie. E' noto che le clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite , secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., proprio dalla norma imperativa in esame . ( Si vedano al riguardo, Cass. Sez. lav. Sent. n. 5380 del 15/04/2002, Cass. Sez. lav. Set. N. 12484 del 23/11/1992, Cass. Sez. lav. Sent. n. 346 del 16/01/1987, Cass. Sez. lav. Sent. n. 2660 del 25/05/1978, Cass. Sez. lav. Sent. n. 3392 del 12/10/1976 e Cass. Sez. lav. Sent. n. 3625 del 28/10/1975). In proposito la norma di riferimento è il D.LGS n. 297/1994 , ossia il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione , il quale all'art.470, relativo alla mobilità territoriale e professionale , stabilisce : “ specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale ( passaggi di cattedra e di ruolo ) e di quella territoriale , nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico “.

Dunque la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva , ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità territoriale e professionale stabilendo che alle

immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta , dando priorità nella scelta ai docenti di ruolo che vogliano spostarsi.

In tal senso anche il giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano, con sentenza n.167/2017, ha valorizzato la disposizione contenuta nell'art. 470 del D.LGS n.297/1994 ( cd. Testo Unico della scuola ) osservando che se è certamente possibile lasciare la più ampia libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità del personale , la disposizione in esame fissa dei limiti invalicabili quali appunto quelli contenuti nella disposizione di cui sopra.

La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è infatti prevista , oltre che dalla legge speciale , anche sul piano generale , dal D.LGS n.165/2001 ( cd. Testo Unico del pubblico impiego ). Nell'ottica di un generale contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria.

Dispone inequivocabilmente in tal senso l'art.30 del D.LGS n. 165/2001 : “ Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità , anche volontaria , per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenza di organico. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attivazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi , gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-bis. Le amministrazioni , prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità . “

Nello stesso senso , l'art. 6 del D.LGS n. 165/2001 secondo cui “ Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attivazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ha impartito precise disposizioni ( DFP 0013731 P-1.2.3.4 del 19/03/2010 ) , con le quali si ricorda che “ l'art. 30 , comma 2-bis, del D.LGS 30 marzo 2001 n.165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità.

L'obbligo di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali grava su tutte le pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, “ ben si coordina con le strategie volte a contemperare il prevalente interesse pubblico alla razionalità dell'organizzazione pubblica e alla funzionalità dei suoi uffici, con le esigenze

di riduzione della spesa pubblica e le aspirazioni dei pubblici dipendenti di poter espletare la propria attività in uffici quanto più possibili vicino alle proprie abitazioni.

Dando concreta attuazione al principio di buon andamento ed efficienza che deve connotare l'intera organizzazione amministrativa, all'accertamento della sussistenza di una vacanza di organico l'amministrazione è tenuta innanzitutto ad avviare la procedura di mobilità finalizzata ad accertare l'esistenza di pubblici dipendenti già in servizio, dotati della necessaria professionalità, che si trovino nella legittima condizione di poter ricoprire il posto vacante; l'esito infruttuoso di tale procedimento riepande la facoltà dell'amministrazione di indire la procedura concorsuale, ovviamente nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica. In sostanza il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attivazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento predicato dall'art. 97 della Costituzione ( Cons. Stato, V, 18 agosto 2010 n.5830; conformi Tar Sicilia, I, 27 febbraio 2014 n.589 e 20 aprile 2012 n.880; Tar Campania, V, 17 settembre 2012 n.3886; Tar Emilia Romagna, I, 2 dicembre 2009 n. 2634 ).

Pertanto la disciplina prevista dal CCNI sulla mobilità del personale del comparto scuola risulta per un verso irragionevole, laddove non consente pur in presenza di posti vacanti e disponibili e in assenza di altri aspiranti, che il personale già assunto in altra provincia possa ottenere il trasferimento e per l'altro illegittima per violazione di legge, laddove riserva il 60% dei posti disponibili alle nuove assunzioni e limita la mobilità interprovinciale e professionale al 40%.

Si ricorda che l'art.30 del D.LGS 165/2001 precisa: " In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale".

Non sembra potersi escludere che tali disposizioni contenute nel CCNI siano volte ad " eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. In tal caso, ai sensi dell'art.30 comma 1 D.LGS n. 165/2001, tali disposizioni sarebbero da considerarsi nulle per contrarietà a norme imperative, giusta il disposto di cui agli articoli 1418 e ss. c.c. .

## PERICULUM IN MORA

Nella fattispecie oggetto della presente controversia oltre al requisito del *fumus boni iuris* – per tutte le argomentazioni in fatto e diritto sopra addotte – altrettanto indiscutibile è la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, in quanto è chiaro che in difetto della corretta



attribuzione del punteggio alla ricorrente verrebbe irrimediabilmente compromessa la possibilità di concorrere, alla mobilità 2018/2019, a parità di condizioni con i colleghi che hanno svolto il pre ruolo presso lo Stato. Orbene, non potendo computare il punteggio maturato la ricorrente, oggi, si vedrà scavalcata da docenti che presentano pacchetto professionale e curriculare inferiore, con conseguente e grave danno professionale. Il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che la ricorrente, partecipando al piano straordinario di mobilità, ritenendo di potere ottenere una sede logisticamente più vicina al Comune di residenza, ha perso tale possibilità proprio per l'omessa valutazione del punteggio maturato. Sotto il profilo del periculum deve rilevarsi nell'imminenza della mobilità 2018/2019 ed in mancanza di riconoscimento del servizio svolto negli istituti paritari così come documentato in atti, alla ricorrente non verrebbero quindi attribuiti punti 48 di modo che ella ha acceduto ed accedrebbe alla procedura di mobilità senza il predetto punteggio di servizio. Ciò determinerebbe, inevitabilmente, che altri colleghi aventi punteggio inferiore, potrebbero certamente superarla e, quindi, scavalcarla anche nella mobilità 2018/2019, con conseguente e grave danno professionale. Condizione questa che le determinerebbe un gravissimo pregiudizio atteso il diritto (provato e documentato) che le spetta (corretto posizionamento già nella graduatoria di mobilità 2016/2017). Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile. Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente. . In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno della docente ricorrente. E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili. Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniore a quella di residenza della propria famiglia. Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che la docente chiede tutela in via d'urgenza. E', altresì, evidente che, la legittima assegnazione della sede in relazione al reale punteggio maturato va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile in quanto il danno grave e irreparabile è reso ancora più imminente dalla pubblicazione da parte del Ministro in carica

del CCNI per la mobilità.

La sede che le è stata assegnata dista dal comune di residenza ben 200 KM e la ricorrente è costretta ad alzarsi alle 4 del mattino per prendere il treno. Per poi rientrare a casa non prima delle 18,00 tutto ciò con grave compromissione della propria situazione economica e familiare. La ricorrente fa presente che sta già pagando un mutuo (ALL 9) , pertanto non avrebbe le possibilità economiche per sostenere le spese di un affitto con relative utenze oltre a quelle che già sostiene per la propria casa, quindi sarebbe costretta a viaggiare sostenendo orari impossibili che non le consentirebbero di attendere a quelli che sono i suoi doveri di madre e di moglie. Tutto ciò oltre a causare una grave forma di stress e stanchezza fisica della ricorrente (la stessa assume farmaci in quanto è stata sottoposta all'asportazione totale della tiroide e soffre di una grave discopatia (ALL 10.) che inevitabilmente finirebbero con il ripercuotersi sulla qualità del suo lavoro, va a compromettere l'unità e la serenità del nucleo familiare, di cui fanno parte due bambini rispettivamente di anni 16 e di anni 12.

Inoltre la ricorrente presta assistenza ai fini della legge 104 art. 33 comma 3 alla propria zia (ALL. 11) ; Deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente di natura patrimoniale , la cui lesione non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra pertanto un danno grave ed irreparabile.

Nel caso prospettato la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente , pregiudicando ulteriormente la sua posizione e, dunque, la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria “ per equivalente “.

**RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI LATINA**

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

1)In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto della Docente alla

valutazione per la mobilità 2016/2017 , per quella 2017/2018 e per l'imminente mobilità

2018/2019 nonchè per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del

servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti

nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione

delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 – 2017/2018 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

2) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt.

700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia dell'allegato D tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2016/2017 2017/2018 e la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI 2017/2018.

3) In via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto del docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche ai fini della ricostruzione carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A:S: 2016/2017 e 2017/2018 nella parte in cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile;

Art. 4) Dichiarare l'illegittimità e nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione nei riguardi del docente delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 e 2017/2018 nella parte in cui è stabilito che il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.

5) Accertare e dichiarare il diritto del docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s.2016/2017 ed in quelle a seguire, quindi, anche per la graduatoria 2017/2018 e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017, 2017/2018 e per quelle a seguire oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti pari a

PUNTI 48 (6 punti x ogni anno di pre ruolo) come da tabella valutazione titoli mobilità 2017/2018 .

**6)Condannare, quindi, l'amministrazione scolastica al relativo inserimento dei 48 (6 x 8 anni di servizio pre ruolo) punti (come da tabella valutazione titoli CCNI 2017/2018 ; 6 punti x ogni anno ) nella citata graduatoria per la mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.**

7)Disapplicare la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2016/2017 e 2017/2018 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari (ipotesi CCNI allegata).

8)Nel merito , ritenere e dichiarare , anche previa disapplicazione dell'art.8 del CCNI del 11/04/2017 in quanto illegittimo perché in contrasto con l'art.6 e l'art.30 del D.LGS n. 165/2001 e l'art. 470 del D.LGS n. 297/1994, il diritto della docente Pizzorusso Maria all'assegnazione della sede definitiva , innanzitutto, nell'ambito territoriale della provincia di Caserta o in uno degli ambiti in cui questo si suddivide , nonché di altre province della Regione Campania nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità 2016/2017 - 2017/2018.

9)Condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al relativo inserimento del punteggio riconosciuto nella citata graduatoria per la mobilità 2016/2017 e 2017/2018, anche i fini della ricostruzione di carriera, nonché all'attribuzione al docente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

10)Senza recesso dalla superiore domanda principale e solo per eccesso di difesa :  
Ordinare alla Amministrazione l'assegnazione della Istituzione scolastica legittima in relazione al punteggio vantato dal ricorrente in relazione all'anzianità di servizio maturata e dei titoli posseduti.

11 ) Disporre la fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito.

12) Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.

**In via istruttoria :**

Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi come da indice allegato:

- 1) contratto Scuola Istituto Comprensivo Zona Leda di Aprilia ;
- 2) contratto di lavoro di assunzione a tempo indeterminato con certificazione di servizio pre ruolo, Istituto Peeter Pan di Casaluce;
- 3) autocertificazione Peeter Pan di Parità scolastica con D.M. n. 2/E del 29.11.2004;
- 4) domanda di mobilità 20016/ 2017
- 5) Trasferimento Ambito 21 Lazio;
- 6) graduatorie trasferimento mobilità 2016/2017 Campania
- 7) Tentativo di conciliazione;
- 8) Domanda di Mobilità 2017/2018;
- 9) Tabella valutazione punteggio mobilità CCNI 2017;
- 10) Contratto di mutuo;
- 11) Certificati medici patologie ricorrente;
- 12) Certificazione assistenza L. 104 comma 3 art. 33 assistenza al disabile;
- 13) Autocertificazione Stato famiglia;
- 14) Autocertificazione esenzione reddito.
- 15) Buste Paga e contributi INPS

Salvis Juribus

  
Avv. Antonietta Primizia


**ANTONIETTA PRIMIZIA**

**Avvocato**

\*\*\*\*\*

**PROCURA**

Io sottoscritto conferisco all'Avv. Antonietta Primizia il potere di rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento avverso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca<sup>12</sup> autorizzo, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei miei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui al mandato, nonché a comunicare i miei dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli nei limiti pertinenti all'incarico conferito. Eleggo domicilio presso il suo studio in Aversa (CE) alla Piazzetta Pirozzi, n°11.

  
Per l'incarico  
Avv. Primizia

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE  
(EX ART. 151 C.P.C.)  
ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Tribunale di Torino in funzione del Giudice Unico del Lavoro  
VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1. Quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, sul sito internet del MIUR e delle seguenti amministrazioni:

IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata per legge in Roma Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Direttore pro tempore, con sede in Via rappresentata e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , Via , n. - C.A.P. .

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA in persona del Direttore pro tempore, con sede in NAPOLI , , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso la cui sede è domiciliata per legge in,

Tutto mediante notifica alle rispettive avvocature distrettuali.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Antonietta Primizia ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato non è stato versato stante la dichiarazione di esenzione della ricorrente.



**TRIBUNALE DI LATINA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Latina**

**OGGETTO:** Trasmissione fascicolo.

D'ordine del Presidente del Tribunale, si trasmette al PM il fascicolo relativo al procedimento ex art. 700 r.g.n. 3598/2017 vertente tra Pizzorusso Maria c/ MIUR.

Latina, 10/11/2017



**IL CANCELLIERE B/3**  
*Elia Cardico*



R.G. 3598 /2017

Tribunale Ordinario di Latina

Sezione Lavoro

Il Giudice dott.ssa Laura Gigante,

letto il ricorso n. r.g. 3591/2017, depositato in data 02.11.2017,

visti gli atti di causa,

letta l'istanza ex art. 700 c.p.c.;

ritenuto che la comparizione delle parti non è in grado di pregiudicare il provvedimento richiesto;

letti gli articoli 669bis ss. c.p.c.;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del giorno **19.12.2017** ore 13.00;

DISPONE

che il ricorso ed il presente decreto siano notificati, secondo le modalità autorizzate dal decreto presidenziale, ai resistenti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del MIUR, nonché personalmente ai primi due in graduatoria, a cura dell'istante entro il 6.12.2017.

Latina 23.11.2017

Il Giudice

dr.ssa Laura Gigante





COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Latina, 24/11/17 Il Cancelliere

IL CANCELLIERE B/3

*Eliana Candido*